



Cod. Fisc.: 8200171 065 4

C.A.P.: 84069

COMUNE DI ROCCADASPIDE

PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento per la realizzazione della commissione per le pari opportunità

*Approvato con delibera di
C.C. N° 24 del 20-6-2002*

19 LUG. 2007

Il Segretario Comunale
Dott. Fernando *[Signature]*



Il Sindaco
Rag. *Girolamo Auricchio*

[Signature]

ART.1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

Per l'attuazione del principio di parità, stabilito dall'art. 3 della costituzione e ribadito dallo Statuto Comunale è istituita la Commissione comunale per la realizzazione di pari opportunità tra donne e uomini.

Essa è un organismo permanente che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle Leggi 22.6.90 n. 164 e 10.4.91, n. 125.

ART.2- COMPITI DELLA COMMISSIONE

La commissione promuove e diffonde la Cultura di Pari Opportunità e di uguaglianza tra uomo e donna, in tutti i campi e su tutto il territorio.

- Svolge e promuove indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna, sui problemi della condizione femminile nel territorio di Roccadaspide, diffondendone i dati risultati;
- Favorisce e promuove l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed enti pubblici (Enti Locali - A.S.L. - UU.SS.LL. - Scuole - ecc.) .
- Svolge i compiti a sè conferiti dalle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali e provinciali), formula pareri riguardanti materia di sua competenza (in particolare la regolamentazione degli spazi e dei servizi) ed inoltre esprime pareri sui provvedimenti che abbiano rilevanza per la condizione femminile o che comunque la commissione richiede di esaminare. Tali provvedimenti e programmi sono inviati dalla Amministrazione comunale, alla Commissione;
- Favorisce progetti volti ad espandere l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile. Incrementa le opportunità di formazione, riqualificazione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità.
- Promuove indagini, impegni, incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni sulla condizione delle donne e dei soggetti più deboli, sulla salute e sul rapporto uomo e donna nel nostro territorio.
- Attiva iniziative utili a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione ed educazione dei figli per rendere compatibili le esigenze di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna.
- Favorisce e promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;

- Attiva rapporti di collaborazione con le consigliere di parità.

ART.3 COMPOSIZIONE E DURATA

La commissione è composta da:

1. Il sindaco o assessore delegato
2. Tutte le consigliere comunali
3. N° 01 rappresentante indicato dalle Confederazioni dei sindacati dei lavoratori nei singoli settori;
4. N° 01 rappresentante indicato dalle categorie imprenditoriali più significative;
5. N°01 rappresentante femminile indicata dal Distretto Scolastico;
6. N°01 rappresentante femminile indicata dalla Azienda Sanitaria Locale di Roccadaspide;
7. N°01 rappresentante delle Associazioni femminili maggiormente rappresentative;
8. I membri della commissione durano in carica quanto il Consiglio comunale e, comunque, fino al rinnovo della Commissione stessa.
9. I Commissari dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio Comunale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite.
10. I Commissari sono rieleggibili per una sola volta.
11. La commissione è convocata dal Sindaco, o suo delegato, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.
12. In sede di prima applicazione, la Commissione è insediata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
13. La commissione elegge al suo interno la Presidente e la Vice Presidente.
14. La Commissione deve essere composta da almeno 2/3 di donne.
15. Le Consigliere Comunali, le donne presenti in Giunta, l'Assessore o il delegato alle Politiche Sociali ed il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia possono partecipare ai lavori con voto consultivo.

ART. 5 COLLABORAZIONE SEDI E SPESE

1. La commissione, nel programmare ed espletare le sue attività, ha la facoltà di istituire Sottocommissioni e può altresì avvalersi della collaborazione di consulenti. Ù
2. Nel Bilancio di Previsione del Comune sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione. La commissione, pertanto, può

- deliberare spese entro i limiti del fondo di dotazione inserito nel bilancio comunale, o dei contributi straordinari, pubblici o privati ad essa pervenuti.
3. Ai componenti la Commissione è dovuto un gettone di presenza dell'importo pari a quello previsto per i Consiglieri Comunali, per ogni seduta della commissione.

ART.6 CONVOCAZIONI

1. La convocazione della Commissione Pari opportunità viene effettuata dalla Presidente, almeno 5 giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno da trattare.
2. Nei casi urgenti deve essere convocata a mezzo telefonico almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato.

ART.7 VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione Pari Opportunità sono valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti; tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un ora.
2. Le sedute sono presiedute dalla Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dalla Vicepresidente.

ART.8 VOTAZIONI

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
2. Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva le ipotesi in cui si delibera su persona.

ART.9 ATTIVITA' DEL PRESIDENTE

1. La Presidente ha la facoltà di partecipare ad iniziative, anche fuori sede. In caso di propria assenza o impedimento, la Presidente può delegare altro componente della Commissione. Alla Presidente o al Consigliere dalla stessa delegata compete il rimborso delle spese da liquidarsi con gli stessi criteri stabiliti per gli amministratori, attingendo al fondo di cui all'art.5 .

ART.10 DIMISSIONE - DECADENZA - CESSAZIONE

Ciascun/a componente della Commissione cessa dalla carica al verificarsi dalle seguenti ipotesi:

- a) dimissioni
- b) decadenza
- c) cessazione

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione in prima seduta successiva alla data di inoltro.

La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre riunioni consecutive nell'arco di un anno solare.

Nei casi sopra indicati la Commissione inoltrerà la deliberazione al Presidente del consiglio .